

Decreto 146/2008 del 29/07/2008

TITOLO III

Sicurezza della navigazione da diporto

Capo I

Norme di sicurezza per la navigazione da diporto

Sezione I

Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto

Art. 60.

Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati

1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi della marcatura CE è determinato come segue:

- a) **tre** persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri **3,50**;
- b) **quattro** persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri **3,50** e fino a metri **4,50**;
- c) **cinque** persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri **4,50** e fino a metri **6,00**;
- d) **sei** persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri **6,00** e fino a metri **7,50**;
- e) **sette** persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri **7,50** e fino a metri **8,50**;
- f) **nove** persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri **8,50**.

2. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuto a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato al comma 1.

3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.